

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia (*Discussione e rinvio*) 58

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

ALLEGATO 1 (*Emendamento approvato*) 66

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 64

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Discussione e conclusione - Approvazione*) 64

ALLEGATO 2 (*Testo approvato*) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

AVVERTENZA 65

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Giorgio CONTE (FLpTP) illustra la risoluzione in titolo, ricordando che proprio in questi giorni si celebra, a vent'anni di distanza, la memoria delle vittime dei due efferati e dolorosi attentati di Cosa Nostra, le stragi di Capaci e via D'Amelia. In questi giorni di commemorazione l'Italia si è fermata a riflettere e ricordare pagine della storia recente italiana, in cui la mafia cambiava passo e, attraverso una nuova stagione del tritolo, attaccava direttamente lo Stato.

Ricorda che vent'anni fa la mafia attaccava lo Stato, ma lo Stato reagiva; reagiva con le sue coscienze, ma reagiva

soprattutto con l'attività degli inquirenti e delle forze di polizia. E, a suo avviso, proprio grazie all'impegno investigativo delle forze di polizia è iniziata una stagione nuova, di lotta alla mafia, avviata proprio sull'onda di quello sdegno che ha attraversato un Paese intero ferito; sembra di leggere la storia di questi giorni.

Quei successi investigativi, coronati poi da importanti pagine giudiziarie, sono merito soprattutto della Direzione Investigativa Antimafia, fortemente voluta da Giovanni Falcone e, probabile concausa, della sua condanna a morte. La DIA, è utile ricordarlo, nacque addirittura attraverso la decretazione d'urgenza, sostenuta dall'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti; trovò la sua definizione con la legge n. 410 del 1991 e ha preceduto la nascita della Direzione Nazionale Antimafia, oggi guidata da Piero Grasso.

Rimanda al testo della risoluzione per i dati e le considerazioni di natura tecnico-legislativa.

Sottolinea che in questi giorni sotto la spinta di una *spending review* che potrebbe avere analogie con i tagli orizzontali di recente memoria, questa struttura, potrebbe addirittura essere messa in discussione.

Ricorda che la DIA venne istituita nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno) e si configura, fin dall'origine, come un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composta da personale specializzato di provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima. L'organizzazione si compone di una struttura centrale a Roma, articolata in 3 reparti e 7 uffici, e di una struttura periferica, costituita da 12 centri (Torino, Milano, Genova, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Catania e Caltanissetta) e 7 sezioni che, esclusa Trieste, si collocano nelle zone

maggiormente problematiche per i reati di interesse (Salerno, Lecce, Catanzaro, Messina, Trapani e Agrigento). Il personale impegnato è di circa 1.300 unità. Si tratta di 1300 servitori dello Stato che operano in condizioni non facili, contro un nemico dello Stato altamente pericoloso. Proprio per garantire funzionalità, indipendenza e capacità di azione la DIA fu creata senza collegamenti con le strutture territoriali delle forze di Polizia ed opera, pertanto, senza alcun vincolo territoriale. Una specificità normativa e operativa riconosciuta anche da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno confermato la peculiare natura monofunzionale della stessa, anche per quanto concerne il riconoscimento del trattamento economico accessorio (TEA).

Tali pronunce giurisprudenziali definiscono in maniera chiara la configurazione «*sui generis*» del personale della DIA rispetto al personale operante in altri comparti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. In questo quadro, consolidato e necessario a garantire funzionalità ed operatività nella lotta alla criminalità organizzata, si inseriscono alcune scelte non condivisibili e, francamente, neppure comprensibili. Nell'ambito della legge n. 183 del 2011 è stato infatti operato un taglio al trattamento economico aggiuntivo (TEA) per il personale della Direzione investigativa Antimafia.

Ricorda che il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano, nel rispondere ad una recente interrogazione ha dichiarato che «di fronte all'urgente necessità di contenimento della spesa (...) si è ritenuto intervenire sul trattamento economico aggiuntivo del personale della DIA», affermando inoltre che in tal modo si sarebbe provveduto a «ristabilire un principio di equità tra gli operatori di polizia», in considerazione del fatto che «gli appartenenti alle strutture territoriali delle Forze di polizia non godono del trattamento economico accessorio percepito dal personale interforze della Dia».

Ritiene utile entrare negli aspetti tecnici che a suo avviso pongono questa

scelta, operata dal Governo, in contrasto con il quadro giurisprudenziale già ricordato.

Ritiene opportuno evidenziare che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 486 del 1988 « al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio (...) Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza ». Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis della già citata legge istitutiva, tale trattamento è stato riconosciuto anche al personale della Direzione Investigativa Antimafia.

L'indebolimento retributivo e funzionale appena descritto, unito ai sacrifici richiesti a tutto il personale pubblico, va ad aggiungersi a un graduale e preoccupante depotenziamento delle strutture: si sta infatti realizzando uno spostamento di risorse e di potenzialità, andando a indebolire l'organico attualmente operativo che è già inferiore a quanto disposto dalle previsioni originarie. A tale fattore si aggiunge anche il venir meno della tutela delle professionalità, che, stando alla legge istitutiva, doveva essere proprio una priorità della DIA, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di profili e operatori con chiara esperienza.

Tale previsione sembra oggi essere sostituita da una prassi volta alla c.d. « chiamata diretta » di profili senza alcuna esperienza sul campo, con inevitabile indebolimento della professionalità e della capacità operativa.

Sul piano dell'operatività e dei risultati ritiene opportuno segnalare come il contrasto alla criminalità organizzata condotto dalla DIA consenta il recupero di notevoli risorse, che confluiscono nel « Fondo unico giustizia ». Appare quindi sostenibile l'ipotesi di prevedere un meccanismo indiretto di autofinanziamento, in capo alla Direzione Investigativa Antimafia, al fine di consentire il mantenimento del TEA al personale, attingendo proprio dalle risorse del fondo unico giustizia.

In questi giorni di riflessione a vent'anni dalla strage di Capaci, considera ancora più dolorosa e incomprensibile la scelta di depotenziamento finanziario e organizzativo; depotenziamento che rischia di compromettere un impegno prioritario rappresentato dal contrasto alla criminalità, posto dal Governo quale obiettivo primario per garantire anche crescita e sviluppo in un contesto di legalità. Osserva che anche il Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, ha chiesto che sia completato il progetto che Falcone aveva concepito sulla Procura nazionale antimafia e sulla Direzione Investigativa Antimafia, « alle quali – citando le parole testuali del Procuratore – devono essere attribuite le competenze necessarie a centralizzare le indagini sulla criminalità organizzata e le competenze delle migliori esperienze specializzate delle forze dell'ordine ». Ritiene che la DIA doveva essere, e potrebbe essere, una sorta di FBI in grado di contrastare non solo i gravi reati di sangue commessi dalla criminalità organizzata, ma anche il dilagante ampliarsi di un'area grigia, in cui affari e criminalità stringono d'assedio le amministrazioni dello Stato.

Sottolinea che la risoluzione intende impegnare il Governo a predisporre opportune e tempestive iniziative volte al reintegro delle risorse destinate al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale della DIA, anche attraverso l'utilizzo delle risorse rientranti nel Fondo unico giustizia, al fine di garantire un adeguato riconoscimento al lavoro svolto dal personale.

Conclude che questa sia una necessità non derogabile a fronte della continua emergenza in cui vive il nostro Paese; crede fermamente infine, che il Parlamento si debba impegnare, e impegnare il Governo, a un maggiore sostegno a chi è chiamato a un'azione quotidiana per contrastare e reprimere le mafie. Lo si deve innanzitutto riconoscenti del lavoro e del sacrificio di troppi magistrati e operatori delle forze dell'ordine.

Mario TASSONE (UdCpTP) prospetta l'opportunità di prevedere, sui temi oggetto della risoluzione in titolo e sulle altre questioni ad essa connesse, una audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la richiesta testé effettuata dal collega Tassone potrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Jole SANTELLI (PdL) ricorda preliminarmente la grande importanza che ha avuto l'istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA) con la legge n. 410 del 1991.

Per quanto attiene specificamente alla questione del personale di tale organismo e del trattamento economico, ricorda come le forze dell'ordine abbiano vissuto in questi anni momenti di forte sofferenza e che i Governi che si sono succeduti in questi anni non hanno potuto fare quanto avrebbero voluto a causa delle esigenze di contenimento delle spese.

Ricorda come in occasione della discussione della legge di riforma dei servizi segreti (n. 124 del 2007) ci si fosse posti la questione relativa alle intenzioni che portano a lavorare presso strutture specializzate: se si viene spinti più da ragioni connesse al tipo di lavoro svolto o alla remunerazione aggiuntiva che si consegue. Allo stesso modo, è opportuno che la decisione di prestare servizio presso la DIA sia ispirata dalla passione per il lavoro svolto e che si eviti di creare, nell'ambito delle forze dell'ordine, strutture che possano ritenersi « privilegiate », auspicando che la stessa DIA torni alla sua finalità e struttura originaria.

Alessandro NACCARATO (PD) ricorda come, oltre alla questione che attiene al trattamento economico accessorio (TEA), già il decreto-legge n. 78 del 2010 e, quindi, la legge n. 183 del 2011 hanno

previsto un peggioramento del trattamento economico del personale della DIA.

Condivide pertanto il testo della risoluzione, evidenziando come accanto al tema ivi affrontato vi sono altre questioni di particolare rilievo che potrebbero essere ricomprese nell'impegno da formulare al Governo. Si tratta di profili inattuati rispetto alle previsioni del decreto-legge n. 345 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991. Si riferisce, in particolare, al coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata ed alla creazione di un ruolo unico per il personale della DIA.

Ritiene inoltre che questa possa essere l'occasione, considerato che viene richiamato l'Osservatorio per gli appalti pubblici, per prevedere il potenziamento delle attività di monitoraggio soprattutto sulle grandi opere, su cui la DIA sta già svolgendo un lavoro importante.

Ricorda infine che il suo gruppo aveva presentato, il 3 novembre scorso, un'interrogazione sulle medesime tematiche della risoluzione in titolo, che condivide quindi pienamente e che auspica sia approvata quanto prima, con le integrazioni testé illustrate.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO ringrazia per i contributi forniti al dibattito e prende atto di tutte le osservazioni formulate. Si riserva quindi di fornire una risposta compiuta nel corso della prossima seduta, preannunciando sin d'ora l'intenzione del Governo di chiedere una riformulazione dell'impegno attualmente previsto nella risoluzione in titolo.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) preannuncia la propria intenzione di intervenire nel corso della prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto lunedì 18 giugno alle ore 12 e che è stato presentato un solo emendamento (*vedi allegato 1*).

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Villecco Calipari 1.1.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Villecco Calipari 1.1.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2012.

Doris LO MORO (PD), osserva che alla base delle differenti posizioni sulla materia oggetto delle proposte di legge in esame non vi è una scelta tra due alternative di carattere tecnico, ma tra due principi.

Ricorda che nel nostro ordinamento sono riconosciuti al minore sia la capacità giuridica che diritti propri e non derivati dall'appartenenza familiare. E minori con diritti propri sono anche i figli di stranieri nati in Italia, che hanno frequentato le scuole italiane e che arrivano a diciotto anni sentendosi italiani. Si chiede, quindi, perché il diritto di chiedere la cittadinanza non debba essere riconosciuto come un diritto proprio del minore.

A suo avviso qui risiede la differenza tra le due visioni contrapposte sulla cittadinanza. Da una parte chi afferma lo *ius sanguinis*, dall'altra chi ritiene che chi abbia passato la propria infanzia e le fasi della propria formazione in Italia possieda un diritto proprio a chiedere la cittadinanza. Lo dimostra anche l'attuale previsione che consente allo straniero nato in Italia di esprimere al compimento della maggiore età la volontà di diventare cittadino del nostro Stato.

Non concorda con quanto affermato da altri colleghi nel considerare il diritto del minore straniero alla cittadinanza un diritto assimilabile a quelli della famiglia di appartenenza, perché in questo modo si farebbe un passo indietro. Ribadisce che si tratta di un diritto proprio, in cui la famiglia ha un ruolo di intermediario. In questo consiste, a suo avviso, il passo in avanti che bisogna compiere con le proposte di legge in esame.

Roberto ZACCARIA (PD), concorda con quanto affermato dalla collega Lo Moro. La ricerca di posizioni comuni va fatta non dimenticando alcuni principi fondamentali.

Invita i colleghi a guardare a ciò che accade al di fuori del Parlamento. Il 6 giugno scorso, infatti, si è svolta la conferenza nazionale sulla cittadinanza con la partecipazione del ministro Riccardi, del Presidente della Camera e del sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'ANCI, Delrio, portavoce di quel movimento che ha portato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare n. 5030, recante modifiche alla legge sulla cittadinanza.

La Commissione, con una decisione formalmente ineccepibile, ha ritenuto di non abbinare tale proposta di legge alle proposte in esame sulla cittadinanza ai minori stranieri, in quanto la sua portata è più ampia.

Si tratta di una decisione che, però, all'esterno non viene compresa. Invita perciò la Commissione e l'Ufficio di Presidenza a tenere conto del dibattito che si svolge all'esterno del Parlamento a ripensare alla possibilità di abbinare tale proposta di legge a quelle oggi in esame, non ovviamente d'ufficio – la sua portata è infatti più ampia – ma come facoltà che spetta alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione possa essere affrontata più appropriatamente in sede di Ufficio di Presidenza.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo su quanto affermato dall'onorevole Lo Moro sui diritti fondamentali dei minori, osserva come qualsiasi bambino li possiede. La questione è che la collega considera fondamentale il diritto alla cittadinanza. Ma si tratta di un diritto che non è stato violato, in quanto allo stato attuale non esiste. Si tratta di una previsione che, se la si vuole, va regolamentata nel nostro ordinamento ed è quello che si sta cercando di fare. Le posizioni sono

diverse, ma se ritrova un punto di equilibrio si può andare avanti, perché nessuno ha la volontà di negare un diritto fondamentale a qualcun altro.

Rispondendo all'onorevole Zaccaria, ricorda come sia stato deciso di concentrarsi sul tema della cittadinanza ai minori, che costituisce un parte del dibattito più ampio sulle modifiche alla normativa sulla cittadinanza, che la Commissione stava portando avanti da molto tempo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) richiama quanto previsto dalla proposta di legge C. 2684, elaborata dal suo gruppo, e quanto emerso dal dibattito che si è finora svolto sul tema della cittadinanza. Ritiene che la questione che investe i minori assuma ormai tratti di necessità e di urgenza ed invita pertanto le relatrici a cercare di individuare una linea di possibile intesa riferita alle questioni cruciali.

Ricorda che il tema dell'acquisto della cittadinanza a seguito della nascita sul territorio italiano è stato affrontato con due sostanziali alternative, riferite al cosiddetto *ius soli* temperato. La prima ipotesi, prevede l'attribuzione della cittadinanza ai nati in Italia – che sono ormai pari a un numero rilevante, come evidenziato anche dai dati illustrati dalle relatrici – a condizione che la nascita sia avvenuta da coppie che sono stabilmente e regolarmente in Italia da un certo periodo di tempo, escludendo quindi le ipotesi di presenza occasionale nel territorio italiano ed i timori connessi alla possibilità che si venga solo a partorire in Italia.

Rileva come un altro elemento emerso sia quello della frequentazione del ciclo scolastico, più o meno esteso, e su questo è in corso una discussione.

Non vorrebbe comunque che la soluzione del tema in questione fosse « inquinata » da elementi politici e dall'intenzione di alcuni di non procedere su questa materia. Ritiene quindi opportuno prevedere quanto prima una verifica parlamentare, non essendo comunque pensabile che su temi come questi, pur essendo opportuna la ricerca della massima convergenza, si giunga ad una unanimità di consensi.

Ricorda inoltre come il Governo abbia finora avuto una posizione rispettosa dell'autonomia del Parlamento su questa materia, pur avendo più volte dimostrato un atteggiamento favorevole, come emerso in particolare dalle dichiarazioni del ministro Riccardi.

Ribadisce come un atteggiamento inconcludente sul tema in discussione rischia di dare un messaggio poco chiaro e negativo per il Paese.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo in merito alla proposta di abbinamento del testo di iniziativa popolare, elaborata dal collega Zaccaria, fa presente come si tratti in realtà di 70 mila sottoscrizioni, che non sono pari neanche ad un comune di piccole-medie dimensioni, e che non consentiranno quindi, in quanto tali, di superare i rilievi che sono stati finora evidenziati sul tema in questione.

Ricorda di aver formulato al Governo una richiesta di dati numerici e su questa il sottosegretario Ruperto si è riservato di rispondere non appena possibile. Nel frattempo, intende ribadire come nessuno sia contrario al fatto che un minore nato in Italia, che ha qui compiuto un percorso scolastico, possa diventare cittadino italiano una volta raggiunta la maggiore età e previa valutazione della sua conoscenza della lingua, della cultura italiana e delle tradizioni locali. Evidenzia come sia invece una questione diversa quella di un minore nato in Italia al quale la legge italiana dovesse consentire di divenire cittadino italiano anche nei primi anni di vita: si chiede, in proposito, cosa accadrebbe qualora i genitori dovessero poi trasferirsi all'estero ed a quel punto il minore potrebbe anche non essere riammesso nel Paese di origine, per il rischio di un incremento delle spese sociali. Ne conseguirebbe probabilmente la necessità di una separazione dalla famiglia di origine, dovendo presumibilmente essere affidato a strutture sociali in Italia, e si domanda se questo è quello che realmente si vuole ottenere con la proposte di legge in titolo.

Ribadisce quindi l'opportunità di lasciare che al compimento del diciottesimo

anno di età si abbia la possibilità di valutare se acquistare la cittadinanza italiana o meno, con tutte le conseguenze che a questo sono connesse. Sottolinea come si tratti di questioni che possono apparire troppo specifiche e concrete, ma che potrebbero verificarsi con maggiore frequenza di quanto si possa pensare, ed è a suo avviso opportuno procedere ponendosi problemi seri e reali sui temi su cui il legislatore intende intervenire.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge C. 4716 Governo, approvato dalla 1° Commissione del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di cui la Commissione avvia oggi la discussione in sede legislativa.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Distaso, si richiama alla relazione illustrativa svolta nel corso dell'esame in sede referente sul disegno di legge in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in questa fase e nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Distaso, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge C. 4716, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione adotta come testo base per il seguito della discussione il testo del disegno di legge C. 4716 come risultante dall'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, concordando la Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle 15.45. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15.40 è ripresa alle 15.45.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 29.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati).

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1. sostituire le parole: dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistono elementi per ritenere con le seguenti: per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene.

1. 1. Villecco Calipari, Amici.

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

TESTO APPROVATO

ART. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni).

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, di seguito denominata « Chiesa », sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

ART. 2.

(Libertà religiosa).

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, non-

ché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza alcuna autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. È riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

ART. 3.

(Autonomia della Chiesa).

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla

Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce, altresì, la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

ART. 4.

(Ministri di culto).

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

ART. 5.

(Missionari e presidenti di missione).

1. La Chiesa svolge attività missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro *status*, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai

fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

ART. 6.

(Servizio militare).

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

ART. 7.

(Esercizio della libertà religiosa).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

ART. 8.

(Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati).

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle

località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

ART. 9.

(Assistenza spirituale ai ricoverati).

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

ART. 10.

(Assistenza spirituale ai detenuti).

1. È assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina.

ART. 11.

(Oneri per l'assistenza spirituale).

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

ART. 12.

(Insegnamento religioso nelle scuole).

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni or-

dine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

ART. 13.

(Istituzione di scuole ed istituti di educazione).

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità possono usufruire,

in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

ART. 14.

(Matrimonio).

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresì, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è av-

venuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 15.

(Tutela degli edifici di culto).

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

ART. 16.

(Tutela dei beni culturali).

1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

ART. 17.

(Riconoscimento di enti ecclesiastici).

1. Ferma restando la personalità giuridica dell' »Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni«, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

ART. 18.

(Mutamenti degli enti ecclesiastici).

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente eccle-

siastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

ART. 19.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

ART. 20.

(Gestione degli enti ecclesiastici).

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svol-

gono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

ART. 21.

(Trasferimento di beni).

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della « *Foreign Lands Corporation* », della « *Property Reserve Inc.* » (già « *Deseret Title Holding Corporation* »), della « *Deseret Management Corporation* » e della « *Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints* », tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della « *Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz* », con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

ART. 22.

(Attività di religione o di culto).

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle

anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 23.

(Regime tributario degli enti ecclesiastici).

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

ART. 24.

(Deduzione agli effetti IRPEF).

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. Le modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può

procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

ART. 25.

(Cimiteri).

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

ART. 26.

(Norme di attuazione).

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 27.

(Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge

24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 28.

(Ulteriori intese).

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei

provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.